



Parere ANCI e UPI sul punto 2) e 3) all'o.d.g.

Punti 2) e 3) "Schema di decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze concernente le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni" e "Schema di decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti di Regioni ed Enti locali per somministrazione, forniture e appalti possono essere prima certificati e poi compensati per debiti derivanti da cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il 30 aprile 2012.

La certificazione del credito presuppone che il credito venga pagato entro 12 mesi dall'atto della certificazione.

Il credito certificato può essere utilizzato per il pagamento totale o parziale di tributi, regionali o locali, per il pagamento di contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero per le entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione.

I due schemi decreti in discussione hanno subito a seguito della recente Conferenza tecnica alcune modifiche, che hanno accolto solo in parte le obiezioni sollevate da ANCI ed UPI.

Infatti, i limiti imposti dal Patto di stabilità non sempre consentono all'Ente di procedere al pagamento entro 12 mesi.

In questo senso il Ministero si è mostrato disponibile ad accogliere le richieste di ANCI ed UPI, ed ha inserito nello schema di decreto sulla certificazione dei crediti due distinte fattispecie di certificazione: la prima con data, pagabile comunque entro l'anno, la seconda senza data, della quale la tempistica di pagamento dovrà essere definita in conformità con gli obiettivi di Patto.

La soluzione accolta è una tra quelle proposte da ANCI e UPI. Tra le possibili soluzioni proposte, a nostro avviso, la più efficace sarebbe stata far sì che i crediti certificati non fossero sottoposti ai vincoli di finanza pubblica. Si rileva, infatti, che 11 miliardi di giacenze di cassa dei comuni e di 4 miliardi delle Province sono bloccati e che se venissero sbloccati comporterebbero un peggioramento del deficit per un solo anno, senza compromettere il percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio; invece gli effetti positivi sull'economia reale sarebbero molto evidenti: 15 miliardi di pagamenti alle imprese (con conseguente impatto positivo sulle entrate fiscali per l'erario)..

La questione che **non ha trovato soluzione** nell'ambito dei tavoli tecnici è quella della temporanea indisponibilità di cassa che per Comuni e Province, spesso causata da ritardi nel pagamento dei trasferimenti da parte di Stato e Regioni.

In particolare, il 2012 è un anno di rilevanti difficoltà dei Comuni per la sostituzione dei trasferimenti con gettito fiscale immobiliare stimato, come pure per le Province che hanno registrato una ingente riduzione delle risorse statali loro assegnate dal Fondo di riequilibrio. La questione dei residui perenti è di fondamentale importanza per dare nuovo impulso al sistema dei pagamenti. Per i Comuni sono stati sbloccati, mentre per le Province il fenomeno interessa oltre 2,5 miliardi ancora da riscuotere.

In questo senso, confermiamo la necessità che si preveda nel decreto un'ulteriore forma di compensazione tra diversi livelli di governo, essendo la finanza locale strettamente interconnessa con la finanza erariale e regionale. In alternativa, si chiede di introdurre la previsione che la compensazione possa avvenire solo tra enti dello stesso livello di governo.

Infine, ribadiamo che il Fondo sperimentale di riequilibrio è disciplinato per i Comuni dall'articolo 2 del D.lgs n. 23 del 2011 e per le Province dall'articolo 21 del D.lgs n. 68 del 2011. La previsione di decurtazione introdotta dall'articolo 5, comma 2 dello schema di decreto sulla compensazione è **palesemente illegittima** e non fondata su alcuna norma di rango primario; peraltro tale previsione si configura facilmente ricorribile attraverso il giudice amministrativo .

.

Schema di decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

All'art. 5, comma 2

Eliminare le parole da "e l'importo" a "tributi erariali".

IN ALTERNATIVA

All'articolo 1, inserire il seguente comma:

3. In ogni caso la compensazione è possibile solo tra crediti e debiti riferibili enti del medesimo livello di governo. I crediti attribuibili ai Comuni e alle Province saranno quindi compensabili solo con somme dovute per cartelle di pagamento riferibili a tributi di esclusiva competenza rispettivamente comunale e provinciale.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4 bis:

- 1.Nel caso in cui l'amministrazione debitrice abbia a sua volta un credito nei confronti di altre amministrazioni, l'amministrazione debitrice potrà a sua volta compensare l'importo della somma iscritta a ruolo.
- 2. I residui perenti concorrono a far parte della somma che l'amministrazione debitrice può chiedere a sua volta di compensare al fine dell'estinzione del debito certificato

PARERE

Si esprime parere condizionato all'accoglimento degli emendamenti